



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

**Dogane – Natura dell’IVA all’importazione – Confisca – Principio di proporzionalità - Circolare Agenzia delle Dogane n. 18/D del 25.07.2025.**

Con la circolare in oggetto, l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti alla luce della Sentenza della Corte costituzionale n.93/2025 depositata lo scorso 3 luglio sulla proporzionalità delle sanzioni per violazioni doganali, in particolare sulla confisca della merce. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del sistema sanzionatorio che prevede il cumulo automatico tra IVA evasa, sanzione pecuniaria e confisca obbligatoria delle merci, come previsto da alcune norme del DPR 633/1972 e del DPR 43/1973. La decisione si basa sulla differenza tra IVA all’importazione e dazi doganali, chiarendo che l’IVA è un tributo interno, soggetto al principio di neutralità fiscale. Applicare sia la sanzione amministrativa che la confisca, secondo la Consulta, viola il principio di proporzionalità. La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità della confisca della merce oggetto di violazione, solo nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato integralmente il pagamento dell’IVA evasa, degli accessori (interessi inclusi) e della sanzione. Se invece il contribuente provvede al pagamento completo, la confisca risulta sproporzionata, poiché lo Stato ha già recuperato il debito tributario e viene meno la funzione di garanzia che giustifica la confisca obbligatoria. Questa posizione è coerente con quanto previsto per l’IVA interna dall’art. 12-bis del D.lgs. 74/2000, come sostituito dal nuovo art. 87 del TU 173/2024 a partire dall’ 1 gennaio 2026.

I chiarimenti dell’Agenzia affrontano due differenti casistiche, sia l’ipotesi in cui la contestazione doganale abbia per oggetto soltanto l’IVA all’importazione, sia quella in cui siano accertati, contestualmente, anche i dazi doganali.

Laddove la vigente normativa prevede l’applicazione della misura della confisca, e l’accertamento riguardi congiuntamente i dazi doganali e l’IVA, ovvero solo i dazi, il quadro normativo nazionale e giurisprudenziale unionale di riferimento risulta diverso.

In caso di accertamenti congiunti su IVA e dazi, si applicano i principi stabiliti dalla Corte di giustizia UE (sentenza C-489/20) e richiamati dalla Circolare ADM n. 13/2024. La Corte di giustizia UE ha chiarito che, sebbene il sequestro e la confisca delle merci estinguano l’obbligazione doganale relativa ai dazi, ciò non vale per l’IVA, che resta dovuta poiché diventa esigibile al momento dell’immissione in consumo irregolare. Di conseguenza, anche se l’obbligazione doganale viene estinta ed anche se il trasgressore paga l’IVA, gli interessi e le sanzioni, permane l’obbligo di sequestro e confisca, in quanto la confisca è imposta dalla normativa nazionale vigente e non può essere evitata invocando il principio di proporzionalità inteso quale criterio di *reductio ad legitimitatem* enunciato nella sentenza della Corte costituzionale qui in commento.

Mentre in presenza di accertamento della sola IVA, quando la legislazione attuale prevede la confisca possono distinguersi due fattispecie:

- 1) merce sotto vigilanza doganale: se il trasgressore paga completamente l’IVA accertata, gli interessi e la sanzione (anche tramite ravvedimento operoso), non si procede al sequestro e la merce viene svincolata.



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

merce non sotto vigilanza doganale: si effettua il sequestro e si redige il processo verbale. Tuttavia, se il trasgressore accetta l'esito dell'accertamento e paga integralmente quanto dovuto, si dispone il dissequestro.

**Rif. 85 – 2025**

